N. **9708/11** R.G. Notizie di Reato
N. **6025/14** R.G. Tribunale

Sent. N. 3772/15
Del **23/06/15**

Irrevocabile il _____

Al P.M. per esecuz. il _____

Campione Penale n° _____

Redatta scheda il _____

TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA PENALE
SENTENZA
(artt.544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. **Fabrizio LA CASCIA** sez. 3^ penale, alla pubblica udienza del **23/06/15** ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

Nei confronti di: Ch. elenco a tergo

1. dom. eletto presso studio difensore;
2. dom. eletto presso studio difensore;
3. dom. eletto presso studio difensore;
4. dom. eletto presso studio difensore;
5. dom. eletto presso studio difensore;
6. dom. eletto presso studio difensore;
7. dom. eletto presso studio difensore;
8. dom. eletto presso studio difensore;
9. dom. eletto presso studio difensore;
10. dom. eletto presso studio difensore;;
11. dom. eletto presso studio difensore;
12. dom. eletto presso studio difensore;
13. dom. eletto presso studio difensore;
14. dom. eletto presso studio difensore;
15. dom. eletto presso studio difensore;
16. dom. eletto presso studio difensore;
17. dom. eletto presso studio difensore;
18. dom. eletto presso studio difensore;
19. dom. eletto presso studio difensore;
20. dom. eletto presso studio difensore;
21. dom. eletto presso studio difensore;

[illegible] difesa di fiducia dall'Avv. [illegible] del Foro di Palermo, con studio a Palermo in via [illegible]

Tutti difesi di fiducia dall'Avv. Giorgio Bisagna.

I M P U T A T I

Per il reato p. e p. dagli artt. 100 c.p. e 18 TULPS per avere, in concorso tra loro, con soggetti giudicati separatamente e altri rimasti ignoti, dato luogo ad una riunione/manifestazione non autorizzata in memoria di Vittorio Arrigoni, tenuta sulla pubblica Piazza Verdi, con l'esposizione di striscioni e di una gigantografia della persona commemorata; per poi formare un corteo che percorrendo la Via Maqueda, giungeva alla sede comunale di "Palazzo delle Aquile" in Piazza Pretoria, ove veniva affisso all'inferriata della fontana uno striscione.

Fatti commessi in Palermo il 16 aprile 2011.

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa N. Alessandro e con l'assistenza di Dott.ssa Rosalia Greco.

Le parti hanno concluso come segue:

Conclusioni del P.M.

Il P.M. chiede la condanna a giorni 20 di arresto ed euro 300 di ammenda per ciascuno degli imputati.

Conclusioni della difesa.

La difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste e , in subordine, perché non costituisce reato per tutti gli imputati.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto di citazione reso dal P.M. in sede

erano citati a giudizio per rispondere del reato in concorso loro ascritto, di cui all'art. 18 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, come meglio precisato nel superiore capo di imputazione.

In particolare si contesta agli odierni imputati di avere, in concorso tra loro, *"dato luogo ad una riunione non autorizzata in memoria di Vittorio Arrigoni, tenutasi sulla Pubblica Piazza Verdi della città di Palermo, con l'esposizione di striscioni e di una gigantografia della persona commemorata, per poi formare un corteo che percorrendo la via Maqueda giungeva sino alla sede comunale di Palazzo delle aquile in Piazza Pretoria ove veniva affissa sull'inferriata della fontana uno striscione, in Palermo il 16 aprile 2011"*.

All'udienza del 04/04/2014 il Giudice rilevato, preliminarmente, che il decreto di citazione a giudizio non era stato regolarmente notificato nei confronti dell'imputato disponeva lo stralcio della sua posizione; nella stessa udienza, si procedeva nei confronti di tutti gli altri imputati alla apertura del dibattimento e all'ammissione delle prove richieste dalle parti.

All'udienza del 24/02/2015 il Tribunale, riuniva il procedimento precedentemente stralciato, essendo stato, nel frattempo, l'imputato aggiunto dalla citazione a giudizio ed essendo stato aperto il dibattimento.

Il dibattimento si svolgeva nella assenza, ex art. 420 bis c.p.p., di tutti gli imputati, difesi da unico comune difensore di fiducia.

In pari data il Giudice procedeva, su accordo delle parti, all'acquisizione delle relazioni di servizio del 16/06/11 e quella del 13/05/11 della Questura di Palermo, revocando le relative ordinanze ammissive dei testi di p.g., che avevano predisposto dette relazioni, indicati nella lista del P.M. .

Così esaurita l'attività istruttoria, all'odierna udienza le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate ed il Tribunale rendeva la sentenza.

Tanto premesso ritiene il giudicante che la disamina critica delle emergenze processuali imponga l'assoluzione di tutti gli imputati, dal reato loro in concorso ascritto, con la formula "*per non aver commesso il fatto*", non essendo emersa prova della loro penale responsabilità.

La presente vicenda giudiziaria trae spunto dai fatti indicati nell'annotazione di servizio redatta, in data 16 aprile 2011, dall'ispettore capo Pastorelli Edvige, in servizio presso la Questura di Palermo, Ufficio Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali.

In detta annotazione era richiamato quanto osservato nel corso di un servizio di polizia svoltosi nei pressi della predetta Piazza Verdi, ove era in corso di svolgimento una manifestazione ad iniziativa del "Collettivo Fuori Controllo Palermo", in ricordo di Vittorio Arrigoni, attivista, pacifista, giornalista e scrittore italiano, deceduto a Gaza il giorno prima (15-4-2011).

Riportavano a verbale gli ispettori della DIGOS citati che il suddetto "Collettivo" aveva organizzato un "sit-in", il 16-11-2011, intorno alle ore 18:00, a cui avevano partecipato una settantina di persone, di cui 64 individui "erano riconosciuti da personale operante" ed indicati nominativamente.

Tra questi gli odierni imputati.

Riportavano ancora a verbale gli ispettori, che l'imputato "ricordava" pubblicamente la figura del giornalista morto e che ad un certo punto, da quel sit-in (pacifico), si staccava un corteo (pacifico) che, transitando per la via Maqueda, giungeva sino alla sede Comunale di "Palazzo delle Aquile", sita in Piazza Pretoria.

Le imputate ( ) chiedevano ai poliziotti la possibilità di accedere all'interno del Palazzo di Città per poter esporre dal balcone prospiciente la Piazza Pretoria, una gigantografia dell'Arrigoni. Era, tuttavia, negata loro tale facoltà, senza che seguisse alcuna azione violenta, minacciosa o ingiuriosa da parte degli istanti.

Altri manifestanti si univano alla manifestazione, provenienti anche da altri Centro sociali, ed alcuni apponevano sull'inferriata della fontana uno striscione. In tutto, secondo la Polizia, circa 200 persone parteciparono alla riunione pubblica.

Non erano segnalate violenze o disordini di alcun tipo.

Tanto chiarito, prevede la disposizione di legge richiamata in imputazione che i promotori di una riunione in luogo pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore e che i contravventori i contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103 a € 413. Le stesse pene sono previste per coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità, o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

Più precisamente, secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione commette il reato contravvenzionale di omesso previo avviso al Questore, non soltanto chi nella qualità di promotore progetta, realizza, indice, promuove e organizza una manifestazione o una riunione in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa partecipando alla fase preparatoria non dandone avviso al Questore (Cass. *Sez. 1, Sentenza n. 42448 del 21/10/2009*).

Alla luce di quanto sinora detto non appare ultroneo ribadire che per promotore deve intendersi non solo l'ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita.

Orbene, in relazione al caso di specie, ritiene il Giudicante che la condotta contestata a ciascun imputato ("aver dato luogo alla riunione non autorizzata") non integri gli elementi costitutivi del reato contravvenzionale di cui all'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, non essendoci alcuna prova che gli odierni imputati abbiano agito nella qualità di promotori, durante la pubblica manifestazione svoltasi il 16 aprile 2011, e che essi sapessero che non era stato dato avviso al questore dello svolgimento della stessa; e neppure essendo emerso che gli stessi abbiano in qualche modo preso parte alle fasi preparatorie della manifestazione.

Dalle relazioni di servizio di p.g. acquisite in atti si ricava unicamente che circa 200 persone, tra cui alcuni minori, parteciparono alla manifestazione non autorizzata, e che gli odierni imputati furono visti "parteciparvi".

Negli atti di p.g. si afferma che gli odierni imputati furono peraltro "riconosciuti" dagli ispettori firmatari degli atti di p.g., e che furono individuati circa altri 40 individui.

Occorre specificare, infine, che la data indicata nei verbali d'identificazione degli odierni imputati, acquisiti al fascicolo del dibattimento, non coincide con quella in cui è stata accertata la commissione del reato (16 aprile 2011) ma a diverso tempo dopo (2013), né si specifica, in modo certo ed univoco, se gli imputati all'epoca dei fatti aderissero ai comitati e centri sociali di cui si è detto, o se invece partecipassero casualmente alla manifestazione, per solidarietà, seguendo il clamore pubblico ricollegabile alla morte a Gaza del pacifista.

Si tratta, peraltro, di fatti ormai prossimi alla prescrizione.

Gli imputati vanno mandati assolti per il reato di cui all'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, con la formula "per non aver commesso il fatto".

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve [redacted] dal reato loro in concorso ascritto, per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 cpp

Indica in giorni 40 il termine per il deposito della sentenza.

Palermo 23 giugno 2015

Il Giudice

Def. 29/6/15

Il Funzionario Giudiziario
Dott. [redacted]